CAMERA DEI DEPUTATI N. 2895-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE III E IV

(AFFARI ESTERI - GIUSTIZIA)

(Relatori: **PORTATADINO**, *per la III Commissione;*
BONFIGLIO, *per la IV Commissione*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 maggio 1985 (Stampato n. 1047)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

E COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCÀLFARO)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 maggio 1985

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Spagna sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Madrid il 10 ottobre 1983

Presentata alla Presidenza il 4 novembre 1985

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Accordo bilaterale in esame riveste un'importanza particolare proponendosi di snellire e semplificare le complesse procedure relative alla trasmissione degli atti di stato civile con la duplice finalità da un lato, di consentire la migliore sistemazione degli atti di stato civile in Italia, dall'altro di poter più adeguatamente soddisfare le esigenze delle rispettive collettività all'estero.

Gli articoli 1 e 2 instaurano tra gli uffici di stato civile dei due paesi il reciproco scambio di copie integrali degli atti di stato civile e delle eventuali annotazioni concernenti i rispettivi cittadini.

L'articolo 3 prevede la richiesta di copia autenticata dei documenti concernenti le trascrizioni ed annotazioni direttamente da amministrazione ad amministrazione.

Gli uffici consolari (articolo 4) costituiranno il tramite per la richiesta e quindi per il rilascio di tutta la certificazione necessaria alla celebrazione del matrimonio del cittadino all'estero.

L'articolo 5 prevede infine l'esenzione della legalizzazione per diverse categorie di atti inerenti allo stato civile, alla capacità, al domicilio e alla residenza delle persone.

Le Commissioni affari esteri e giustizia si sono espresse favorevolmente all'accordo in esame tra la Repubblica italiana e la Spagna e raccomandano all'Assemblea l'approvazione del relativo disegno di legge.

PORTATADINO, *Relatore per la III Commissione.*

BONFIGLIO, *Relatore per la IV Commissione.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

Nulla-osta all'ulteriore *iter* del disegno di legge.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

Nulla-osta all'ulteriore *iter* del disegno di legge.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART 1.	ART 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Spagna sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Madrid il 10 ottobre 1983.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*